

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale
del Comparto FUNZIONI LOCALI

Triennio 2022-2024

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza.....	5
Art. 1 Campo di applicazione.....	5
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto	5
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI.....	7
Capo I Sistema delle relazioni sindacali.....	7
Art. 3 Obiettivi e strumenti.....	7
Art. 4 Informazione	8
Art. 5 Confronto	9
Art. 6 Organismo paritetico per l'innovazione.....	11
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie.....	13
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure	16
Art. 9 Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale	18
Art. 10 Clausole di raffreddamento	19
Art. 11 Diritto di assemblea	19
TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE	20
Capo I Sistema di classificazione	20
Art. 12 Modifiche ad alcuni aspetti della disciplina in materia di sistema di classificazione professionale	20
Art. 13 Progressioni tra le aree	20
Art. 14 Progressioni economiche all'interno delle aree	21
Capo II Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione	24
Art. 15 Incarichi di Elevata Qualificazione.....	24
Art. 16 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato	25
Art. 17 Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ	26
Capo III Disposizioni particolari per enti in convenzione.....	27
Art. 18 Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione	27
Capo IV Disposizioni particolari per gli enti senza la dirigenza	29
Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ.....	29
Art. 20 Disposizioni particolari per enti senza la dirigenza	30
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO	31
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro.....	31
Art. 21 Periodo di prova	31

Capo II Istituti collegati all'orario di lavoro	32
Art. 22 Articolazione dell'orario di lavoro.....	32
Art. 23 Orario multiperiodale.....	33
Art. 24 Orario di lavoro flessibile	33
Art. 25 Turnazioni	34
Art. 26 Trattamento per attività prestata in giorno festivo, festivo infrasettimanale, feriale non lavorativo	36
Art. 27 Servizio mensa e buono pasto	37
Capo III Permessi assenze e congedi.....	38
Art. 28 Ferie, recupero festività sopresse e festività del santo patrono	38
Art. 29 Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio	40
Art. 30 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.....	41
Art. 31 Permessi retribuiti	41
Art. 32 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari	42
Art. 33 Assenze e permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.....	43
Art. 34 Diritto allo studio	46
Art. 35 Congedi dei genitori.....	47
Art. 36 Assenze per malattia	49
Capo IV Formazione e strumenti di age management	51
Art. 37 Destinatari e processi della formazione	51
Art. 38 Obiettivi e strumenti di age management	53
Capo V Estinzione del rapporto di lavoro	54
Art. 39 Termini del preavviso	54
Capo VI Lavoro a distanza	55
Art. 40 Accesso al lavoro agile	55
Art. 41 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione.....	56
Art. 42 Lavoro da remoto	57
Capo VII Disposizioni comuni su istituti economici	59
Art. 43 Patrocinio legale.....	59
Art. 44 Patrocinio legale in caso di aggressioni	60
Art. 45 Welfare integrativo	60
Art. 46 Trattamento economico del personale in distacco sindacale	61
Art. 47 Indennità di servizio esterno	62
Art. 48 Differenziazione del premio individuale.....	63
Art. 49 Indennità per centralinisti non vedenti.....	64

TITOLO V RESPONSABILITA' DISCIPLINARE.....	65
Art. 50 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale	65
TITOLO VI tipologie flessibili del rapporto di lavoro	67
Capo I Lavoro a tempo determinato.....	67
Art. 51 Contratto di lavoro a tempo determinato	67
Art. 52 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato	70
Capo II Lavoro a tempo parziale	72
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale	72
Art. 54 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.....	75
Art. 55 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.....	75
TITOLO VII TRATTAMENTO ECONOMICO	79
Art. 56 Incrementi degli stipendi tabellari.....	79
Art. 57 Effetti dei nuovi stipendi.....	79
Art. 58 Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL	80
Art. 59 Fondo risorse decentrate: utilizzo	80
Art. 60 Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004	82
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1.....	85
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2.....	85
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3.....	85
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4.....	85
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5.....	86

TITOLO V

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Art. 50

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscano la prestazione lavorativa è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà, o del provvedimento giudiziario inibitorio della prestazione lavorativa.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'ente disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 21.05.2018.
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'articolo 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 62 del CCNL 21.05.2018.
6. Ove l'ente proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 72 (Codice Disciplinare), comma 9, punto 2 del CCNL 16.11.2022, la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 72, comma 9, punto 2, l'ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 62 del

CCNL 21.05.2018, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 72, comma 9, punto 2 del CCNL 16.11.2022.

7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 62, comma 2, secondo periodo, del CCNL 21.05.2018 il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10. Resta fermo quanto previsto dall'art.55 quater comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 61 del CCNL 21.05.2018.